

Cessazione cpb nel biennio, lo scudo fiscale sopravvive

Lo scudo fiscale dagli accertamenti resta operativo anche se il concordato preventivo biennale cessa durante il biennio del patto. A differente conseguenza invece si giunge qualora il concordato decada (vedi *ItaliaOggi* di ieri) in caso di accadimento di una delle casistiche previste all'articolo 22 del dlgs 13/2024, venendo in automatico meno anche lo schermo protettivo dalle rettifiche redditi ed iva per tutte le annualità "scudate" (potenzialmente dal 2018 al 2022). Emerge dall'articolo 2-ter, co. 10 del dl Omnibus (113/2024). La disposizione prevede che i soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale, possono adottare per una o più annualità tra i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 un regime di ravvedimento versando una imposta sostitutiva ed avendo in cambio la protezione da eventuali rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'art. 39 del dpr 600/1973, nonché quelle di cui all'art. 54, co. 2, secondo periodo, del dpr 633/1972. Il meccanismo, definito impropriamente "ravvedimento", in realtà così strutturato non assume neanche la forma di un vero e proprio condono ma di una sorta di indulgenza plenaria fiscale che attraverso il pagamento di un "obolo" e passando per la porta del concordato preventivo biennale libera i contribuenti da praticamente quasi tutti i principali rischi di subire un accertamento nelle annualità 2018-2022. Al comma 10 del citato articolo 2-ter viene stabilito che tale lo schermo protettivo resta valido salvo al ricorrere di determinate casistiche tra cui l'intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all'articolo 22 del decreto legislativo del 12 febbraio 2024, n. 13. La norma però non cita e non pone conseguenze in merito alla "tenuta" dello scudo fiscale qualora il patto col fisco cessi per una delle casistiche disciplinate al precedente articolo 21 del dlgs 13/2024. Tali casistiche, come il passaggio al regime forfettario o la cessazione dell'attività, che determinano l'interruzione del concordato nell'anno in cui si manifestano, di fatto non derivano da una condotta illecita del contribuente, come può invece avvenire tra gli accadimenti che portano alla decadenza (come gli accertamenti oltre soglia o l'omesso versamento delle imposte sul reddito "patteggiato") per cui, con tutta probabilità, il legislatore non ha voluto penalizzarne le conseguenze facendo venir meno anche la protezione dalle rettifiche redditi ed iva. Questa assenza di "condotte illecite" è rilevabile anche tra le altre casistiche elencate all'articolo 21 del dlgs 13/2024 ovvero la modifica dell'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso, eventuali operazioni straordinarie o di modifiche della compagine sociale nel secondo anno del patto e da ultima il superamento dei ricavi dichiarati ai sensi dell'articolo 85 c.1 (esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e)) e dell'articolo 54 c.1 del dpr 917/86 in misura superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale maggiorato del 50%.

Giuliano Mandolesi

—● Riproduzione riservata —■

